



PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

	Data	Descrizione	Emesso
Goro (FE)	15/12/2023	Prima redazione della Procedura	Finittica S.r.l.u
Goro (FE)	02.07.2024	Prima revisione della Procedura	Finittica S.r.l.u

Sommario

PREMESSA

1. FINALITA' DELLA PROCEDURA
2. DEFINIZIONI
3. SOGGETTI COINVOLTI
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
7. LE TUTELE
8. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
9. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI
10. LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI
11. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13. CONSERVAZIONE DEI DATI

Premessa

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. disciplina Whistleblowing). Con tale termine anglosassone, che letteralmente significa "soffiare nel fischietto" si intende la disciplina a tutela di quanti, venuti a conoscenza di illeciti e violazioni di disposizioni nazionali o europee che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nell'ambito di un contesto lavorativo, pubblico o privato, ne diano segnalazione all'autorità.

Il D.lgs. 24/2023 tutela la riservatezza e impedisce ritorsioni contro chi segala comportamenti, atti od omissioni a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Con Delibera n. 311 del 12.07.2023 ANAC ha approvato le proprie linee guida che sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 24/2023. Tali linee guida forniscono utili indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi. Finittica S.r.l.u. ha quindi tenuto conto anche di tali Linee Guida nella redazione della presente procedura.

1. FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di dare concreta attuazione al D.lgs. 24/2023 e in particolare di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni che dovessero essere effettuate ai sensi del D.lgs. 24/2023.

2. DEFINIZIONI

Persona segnalante: «la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo»;

Facilitatore: «una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo»;

Persona coinvolta: «la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente».

Contesto lavorativo: «le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile»;

Segnalazione interna: «la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 »;

Segnalazione esterna: «la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7»;

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, pubblico o privato che sia, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 24/2023 e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) o 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti (persone fisiche).

4. OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Ai fini della presente procedura sono oggetto di segnalazioni le informazioni sulle violazioni di normative nazionali, con riferimento ai reati 231, e sulle violazioni del Modello Organizzativo, così come definite nel precedente art. 2, n. 2. Possono, altresì, essere oggetto di segnalazioni le altre violazioni descritte al precedente art. 2.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritenga, sulla base di elementi concreti, che potrebbero essere commesse. Possono essere oggetto di segnalazione anche condotte volte ad occultare le violazioni commesse.

Non sono comprese tra le informazioni oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro di quest'ultimo o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa e di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il segnalante deve inviare la segnalazione all'O.d.V. tramite uno dei canali istituiti da Finittica S.r.l.u.: canale scritto o orale. L'O.d.V. è il solo destinatario delle segnalazioni secondo la presente procedura. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dall'O.d.V., tale ultimo soggetto indicherà alla persona segnalante la data di trasmissione della segnalazione all'O.d.V. entro 7 giorni dal suo ricevimento.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

IN FORMA SCRITTA O ORALE, con modalità informatiche, attraverso apposita piattaforma on line (Whistleblower Software), accessibile al seguente indirizzo web <https://whistleblowersoftware.com/secure/Finittica-srlu>, dotata di crittografia, alla quale è abilitato ad accedere solo il soggetto autorizzato cui è affidata la gestione delle segnalazioni. Nel caso in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione sia effettuata in forma scritta, attraverso l'apposita piattaforma, il

segnalante riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento. Attraverso la piattaforma Whistleblower Software è possibile presentare anche segnalazioni in forma anonima. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata in forma vocale anonima, prima di memorizzare il contenuto nel data base viene attivato il servizio di distorsione della voce per non rendere riconoscibile la persona.

SEGNALAZIONE ORALE: su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l'O.d.V., fissato entro un termine ragionevole e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta. Tale termine resta sospeso nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 31 del mese di agosto di ogni anno. Anche durante tale periodo è comunque consentita la possibilità di presentare segnalazioni in forma scritta.

Nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con l'O.d.V., la stessa è documentata a cura di quest'ultimo mediante redazione di apposito verbale. Al verbale è allegata la documentazione eventualmente prodotta dal segnalante. L'O.d.V. rilascia contestualmente al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione e la annota sulla piattaforma Whistleblower Software.

Segnalazioni anonime. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste in tali casi dal D.Lgs. n. 24/2023.

Finittica S.r.l.u. registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante o chi abbia sporto denuncia, comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Qualora la segnalazione riguardi l'O.d.V. la stessa può essere effettuata all'ANAC secondo le modalità pubblicate sul sito Internet istituzionale dell'Autorità.

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il gestore delle segnalazioni è l'O.d.V. nominato da Finittica S.r.l.u., soggetto con specifica formazione in materia di Whistleblowing e privacy e che, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettua ogni attività ritenuta opportuna.

Il gestore della segnalazione svolge direttamente tutte le attività volta all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, così come può avvalersi di altri consulenti esterni, dotati dei requisiti di imparzialità ed indipendenza. In tale caso saranno create delle credenziali individuali, per tali professionisti, per accedere alla piattaforma Whistleblower Software, in modo che tutte le segnalazioni e la relativa documentazione eventualmente prodotta siano conservate solo sulla piattaforma, che è dotata di crittografia e che prevede tempi di conservazione in linea con quanto disposto dalla normativa Whistleblowing.

Resta fermo che per tutta la durata della gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Nello specifico le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

Ricezione della segnalazione. L'O.d.V. riceve le segnalazioni e rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 gg. dalla data di ricezione;

Istruttoria ed accertamento. L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute, anche avvalendosi del supporto di funzioni aziendali o di consulenti esterni, a seconda della natura della segnalazione.

L'O.d.V. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Ad esito dell'attività istruttoria, l'O.d.V. assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.

Riscontro. L'O.d.V. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 gg. dalla presentazione della segnalazione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni, ovvero si sia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V., procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni ai soci, ai componenti degli Organi sociali.

L'O.d.V. inoltre, informa la persona segnalante – entro e non oltre 3 mesi- sugli sviluppi del procedimento di analisi/valutazione Whistleblowing, tenendo conto degli obblighi della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Qualora l'O.d.V. si trovi in posizione di conflitto di interessi, deve segnalarlo immediatamente all'Amministratore unico che valuterà l'inoltro della segnalazione ad ANAC.

7. LE TUTELE

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- 1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- 2) la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- 3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- 4) le previsioni di misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- 5) le previsioni in materia di rinunce e transazioni.

8. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto al quale viene contestato l'addebito disciplinare, e nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Per rivelare l'identità del segnalante è in ogni caso necessario il consenso espresso dello stesso.

I soggetti ai quali si applica il D.Lgs. 24/2023 tutelano l'identità delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

Le persone fisiche e giuridiche che effettuano segnalazioni non debbono subire ritorsioni in ragione delle dette segnalazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni, se poste in essere in ragione delle segnalazioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa a detta conversione;

- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese le perdite di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 1 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone fisiche di cui al precedente comma 1 che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L’Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del predetto divieto.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti delle persone fisiche di cui al precedente comma 1, si presume che tali comportamenti, atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte, atti od omissioni sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’Autorità giudiziaria dalle persone fisiche di cui al precedente comma 1, se tali persone dimostrano di avere effettuato una segnalazione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

10. LE CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 in caso di ritorsioni si applicano ai soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 9 che effettuano segnalazioni quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023;

- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele previste dalla presente Procedura non sono garantite e al segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare, comunque nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALEZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, **ricorre una delle seguenti condizioni:**

- non è prevista nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023) e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna (accessibile al seguente indirizzo web: whistleblowing.anticorruzione.it/#/) che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contesto della segnalazione e della relativa documentazione.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finittica S.r.l.u. garantisce la protezione dei dati personali raccolti e trattati per la finalità della presente Procedura.

Il trattamento dei dati, come esplicitato nell'informativa privacy resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, è effettuato per adempiere ad un obbligo di legge.

Finittica S.r.l.u., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ha provveduto a designare come incaricato del trattamento dei dati l'O.d.V., preposto alla gestione delle segnalazioni, ed ha altresì designato come Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il fornitore della piattaforma Whistleblower Software (Whistleblower Software ApS).

Finittica S.r.l.u. ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come previsto dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, per documentare e valutare le misure di sicurezza adeguate applicate ai canali di segnalazione interna.

Il risultato della valutazione d'impatto effettuata è contenuto nel documento di valutazione d'impatto conservato presso Finittica S.r.l.u..

13. CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.